



## Comune di S A S S A R I

**Ordinanza n. 39 del 22/05/2020**

**Proponente** Direzione Generale

Oggetto:

**Emergenza Covid-19. Misure a sostegno dei pubblici esercizi. Deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, a seguito dell'emergenza Covid-19, sono stati emessi provvedimenti restrittivi nei confronti di diverse attività produttive, al fine di contrastare e contenere il contagio, ed in particolar modo nei confronti dei pubblici esercizi, che hanno subito un forte impatto economico negativo;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018;

**VISTO** il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" cosiddetto "*Decreto Rilancio*";

**RITENUTO OPPORTUNO**, per il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 e comunque fino al 31 ottobre 2020, derogare al predetto Regolamento, al fine di garantire un efficace distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone, per contenere la diffusione del virus e per consentire la ripresa delle attività economiche che maggiormente sono state colpite dai provvedimenti restrittivi emessi a seguito dell'emergenza epidemiologica;

**RITENUTO OPPORTUNO**, in particolare, in aderenza alle disposizioni del Governo, disporre in via straordinaria per il periodo emergenziale, misure a favore dei pubblici esercizi in deroga al Regolamento predetto, attraverso l'aumento dei limiti di superficie di occupazione del suolo pubblico e lo snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni;

**VISTO** il regolamento per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 15/05/2018;

**VISTA** la L.R. n. 24 del 20/10/2016;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 19/49 del 05/12/2019;

**VISTO** il decreto legislativo n. 59 del 26/3/2010 e ss.mm.ii. di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

**VISTA** la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente;

**VISTA** la Legge n. 689/1981;

**VISTO** il D.L.gs. 285/1992;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

### **ORDINA**

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, **per il periodo fino al 31 ottobre 2020, si applicano in via straordinaria le seguenti misure** in deroga al *Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018:

1) i limiti di superficie di cui all'art. 9, commi 3 e 4, del succitato regolamento (relativi ai soli tavolini e sedie e non ai dehors), possono essere autorizzati fino ad un massimo del doppio della superficie già autorizzata e, comunque, per una superficie non superiore rispettivamente a 50 metri quadrati (marciapiedi e parcheggi) e 70 metri quadrati (piazze, slarghi e aree pedonali), tenendo conto delle caratteristiche della zona, della sicurezza della viabilità veicolare e pedonale, e della presenza di altre attività commerciali o artigianali. In caso di potenziali sovrapposizioni delle occupazioni richieste tra due pubblici esercizi, la superficie autorizzabile verrà equamente ripartita salvo diverso accordo tra gli esercenti;

2) le nuove concessioni o gli ampliamenti delle superfici già concesse possono estendersi anche sui parcheggi, per una misura di non oltre il 50% di quelli autorizzabili per ogni via, calcolata tra una intersezione e l'altra, fatti salvi i parcheggi riservati ai disabili e quelli per carico e scarico merci, ferma restando l'equa ripartizione tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa via;

3) per l'occupazione sui parcheggi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificarne la fattibilità, con l'acquisizione obbligatoria del parere espresso da parte del Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico;

4) il posizionamento, esclusivamente di tavolini e sedie, si può estendere – qualora possibile – anche alle aree limitrofe, comprese le aree antistanti gli accessi pedonali, a condizione che venga lasciata comunque libera una fascia di passaggio di larghezza non inferiore a 2,00 metri;

5) la nuova concessione o l'ampliamento potrà estendersi anche sulla porzione di marciapiede di fronte all'accesso di un'altra attività, mantenendo comunque una fascia di larghezza non inferiore a 2,00 metri dagli accessi e una fascia di rispetto ai lati dell'accesso stesso di almeno 1 metro, acquisendo l'assenso del proprietario o gestore, salvo che l'ampliamento si realizzi di fronte a facciate “cieche”;

6) le domande di nuove concessioni ovvero di ampliamento delle superfici già concesse per l'installazione di strutture amovibili a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate tramite DUA (dichiarazione unica autocertificata) in Conferenza di Servizi con allegata la planimetria quotata della superficie da occupare (o di quella già occupata unitamente alla nuova superficie da richiedere), nella quale sia

evidenziato lo stato di fatto dell'area, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi e, comunque, tutti quegli elementi che si rende utile raffigurare per definire l'istanza; i termini per acquisire il parere in Conferenza di Servizi da parte del Comando di Polizia Locale (competente fino al 31/10/2020) sono dimezzati;

7) la presente ordinanza si applica ai soli pubblici esercizi, pertanto non sono consentite nuove concessioni o ampliamenti dell'area pubblica ai locali di vendita al dettaglio e artigianali, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate con scadenza al 31/7/2020 come da ordinanza sindacale n. 19 del 7/4/2020;

8) per la collocazione di dehors fino alla data del 31 ottobre 2020 possono essere rilasciate nuove concessioni, o prorogate quelle concessioni già autorizzate, su marciapiedi, piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali, fermo restando il divieto di nuova occupazione con dehors sui parcheggi, ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 19 del 7/4/2020;

9) la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, non è dovuta dal 01 maggio 2020 al 31/10/2020, ai sensi dell'art. 181 del Decreto-Legge del 19.05.2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", anche per le richieste in itinere.

La Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell' Ente.

La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata, a:

Carabinieri: [tss29374@pec.carabinieri.it](mailto:tss29374@pec.carabinieri.it) ,

Polizia di Stato: [gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it) ;

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo: [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it),

Settore Polizia Municipale – Sede -

Settore SUAPE – Sede

Sassari li 22 maggio 2020

**Il Sindaco**  
**Gian Vittorio Campus**

